

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020

463/2020/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI, PER GLI ANNI 2020-2025, IN MATERIA DI REGOLAZIONE PREMI-PENALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQDG 14-19);
- la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQDG 20-25).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 42.6 della RQDG 20-25 prevede che l'Autorità determini, entro il 31 ottobre 2020, i livelli di partenza e i livelli tendenziali del servizio per gli anni 2020-2025;
- i livelli di partenza, secondo quanto disposto dal comma 42.3 della RQDG 20-25, sono pari alla media dei livelli effettivi nel triennio 2017-2019, ponderata sul numero di clienti serviti;
- i livelli tendenziali, secondo quanto previsto dal comma 42.5 della RQDG 20-25, sono fissati in funzione dei livelli di partenza, del tasso annuo di miglioramento richiesto per ogni impianto di distribuzione nei limiti di un tetto massimo pari al livello obiettivo identificato al comma 42.4 della medesima RQDG 20-25;
- il comma 38.16, lettera a), della RQDG 20-25 dispone che ogni impresa distributrice comunichi per ogni anno del triennio 2017-2019 il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla rete e sulla parte interrata

degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi, il numero totale di dispersioni localizzate sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi e il numero di clienti finali per ogni impianto di distribuzione;

- il comma 42.6 della RQDG 20-25 dispone altresì che i livelli di partenza e i livelli tendenziali degli impianti di distribuzione che non dispongono dei dati di cui al comma 38.16, lettera a), della RQDG 20-25 per uno o entrambi gli anni 2017 e 2018, vengano determinati utilizzando il numero di dispersioni e il numero di clienti finali NU relativi all'anno 2019.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28 della RQDG 14-19 prevede per le imprese di distribuzione, in relazione all'anno precedente, l'obbligo di comunicazione dei dati della sicurezza e continuità entro il 31 marzo di ogni anno;
- i commi 28.15, 28.16, 28.18 e 28.19 della RQDG 14-19 disciplinano le modalità di rettifica dei dati comunicati dalle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della raccolta di cui al richiamato comma 38.16, lettera a), della RQDG 20-25 sono pervenute alcune richieste di rettifica dei dati rilevanti per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- le richieste di rettifica dei dati 2019 sono state gestite ai sensi degli articoli 28.15 e 28.16, le richieste di rettifica dei dati 2017 sono state gestite, nell'ambito dell'istruttoria per la determinazione di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2017, in coerenza con quanto previsto dai commi 28.18 e 28.19 della RQDG 14-19, mentre per le richieste di rettifica relative al 2018, non essendo ancora aperta l'istruttoria per la determinazione di premi e penalità, non è stato possibile acquisire tali rettifiche secondo quanto previsto dai richiamati commi 28.18 e 28.19 della RQDG 14-19;
- le 195 imprese distributrici elencate nella Tabella A sono soggette alla regolazione premi-penalità per il periodo 2020-2025;
- l'impresa distributtrice indicata nella Tabella B non ha fornito i dati per l'anno 2019 richiesto ai sensi dell'articolo 28 della RQDG 14-19 e conseguentemente i dati rilevanti per l'anno 2019 di cui all'articolo 38.16 lettera a) della RQDG 20-25;
- per l'impianto denominato MONTEFALCONE NEL SANNIO - C.DA CALDEROLO (id. 114030) di TISGA S.R.L. non risultano clienti serviti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avere un allineamento dei dati utilizzati ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per il periodo 2017-2019 con i dati utilizzati per i livelli di partenza e tendenziali per la determinazione dei premi e delle penalità per il periodo 2020-2025;
- sia di conseguenza necessario accettare anche le richieste di rettifica dei dati relativi al 2018 in deroga a quanto previsto dai commi 28.18 e 28.19 della RQDG 14-19;
- sia necessario includere nella regolazione premi-penalità i 3.003 impianti di distribuzione risultanti al 31 dicembre 2019 di cui alla Tabella I, e determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2020-2025, in relazione alla componente dispersioni (art. 42.6 della RQDG), sulla base dei dati ricomunicati ai sensi dell'articolo 38.16 della RQDG;
- sia opportuno sospendere e rimandare la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per l'impresa indicata nella tabella B e per l'impianto denominato MONTEFALCONE NEL SANNIO - C.DA CALDEROLO (id. 114030) di TISGA S.R.L. per approfondimenti sui dati dal momento che non risultano clienti serviti

DELIBERA

1. di includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione, risultanti al 31 dicembre 2019, di cui alla Tabella I, e di determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2020-2025 sulla base dei dati ricomunicati ai sensi dell'articolo 38.16 della RQDG, eventualmente rettificati come indicato in premessa;
2. di sospendere la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2020-2025 per l'impresa indicata nella Tabella B e per l'impianto denominato MONTEFALCONE NEL SANNIO - C.DA CALDEROLO (id. 114030) di TISGA S.R.L., rinviandone la determinazione a successivo provvedimento dell'Autorità;
3. di comunicare alle imprese distributrici di cui alle Tabelle A e B l'avvenuta pubblicazione del provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini